



Allegato A alla delibera n. 173/25/CONS

**MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE,
DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI CORRELATE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA M), DEL DECRETO LEGISLATIVO
9/2008 E DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 405/09/CONS**

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, si individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune immagini correlate all'evento sportivo, eventualmente non incluse nelle trasmissioni in diretta, che devono essere messe a disposizione dall'organizzatore della competizione agli operatori della comunicazione accreditati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS che ne facciano richiesta secondo le modalità indicate al successivo punto 3:

- le immagini afferenti alle proteste dei tesserati, anche in ordine ad eventi non attinenti all'evento sportivo;
- le immagini afferenti agli incidenti sugli spalti;
- le immagini di cui al punto B5 dei criteri editoriali delle Linee guida della LNPA adottate con delibera n. 90/23/CONS, possono non essere oggetto di trasmissione in diretta: *“immagini di natura discriminatoria di razza, genere, religione, politica, striscioni recanti scritte offensive, immagini di violenza, contrarie all'ordine pubblico, proteste dei calciatori, episodi controversi di gioco, quali quelli riferiti a falli o comportamenti violenti o a infortuni cruenti”*;
- le immagini afferenti alle invasioni di campo;
- le immagini afferenti alle proteste delle tifoserie.

2. Le immagini di cui al punto 1, anche se non siano oggetto di messa in onda in diretta, dovranno essere riprese da parte degli organizzatori della competizione per un tempo proporzionato rispetto agli eventi salienti di gioco.

3. La richiesta di tali immagini da parte dei soggetti accreditati dovrà pervenire all'organizzatore della competizione entro 1 ora dalla conclusione dell'evento ad una casella *e-mail* dedicata, avendo cura di verificare che tali immagini non siano già state rese oggetto di trasmissione in diretta da parte dell'organizzatore.



L'attivazione della casella *e-mail* dedicata andrà comunicata dagli organizzatori dell'evento agli operatori della comunicazione in fase di accreditamento e portata contestualmente a conoscenza del Tavolo tecnico istituito con delibera n. 464/24/CONS.

Le immagini richieste dovranno essere tempestivamente messe a disposizione degli operatori della comunicazione accreditati in tempi ragionevoli per consentire il montaggio dei servizi, comunque entro e non oltre le 3 ore dalla conclusione dell'evento, previo rimborso dei costi tecnici.

4. Gli organizzatori della competizione e gli operatori accreditati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS, nell'attuare le presenti modalità applicative volte a consentire l'esercizio del diritto di cronaca con riferimento alle immagini correlate ad eventi sportivi, dovranno assumere condotte improntate a correttezza e buona fede.

5. Le modalità di cui ai precedenti punti da 1 a 4 trovano applicazione, per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, a partire dalla stagione sportiva 2025/2026.

6. Gli organizzatori delle competizioni diversi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B si impegnano ad orientare la propria produzione audiovisiva alle modalità applicative di cui ai punti da 1 a 4.